
Come contattare l'Agenzia

Puoi rivolgerti agli Uffici legali dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti recapiti:

- Direzione Provinciale di Genova
tel. 010 5548349 - fax 0105548311
E-mail: dp.genova.ul@agenziaentrate.it
- Direzione Provinciale di Savona
tel. 019 83887588 - fax 019 83887500
E-mail: dp.savona.ul@agenziaentrate.it
- Direzione Provinciale di Imperia
tel. 0183 713725 - fax 0183 713723
E-Mail: dp.imperia.ul@agenziaentrate.it
- Direzione Provinciale della Spezia
tel.0187 7714513 - fax 0187 7714500
E-mail:dp.laspezia.ul@agenziaentrate.it

Il reclamo e la mediazione tributaria



**Per ulteriori informazioni,
puoi consultare la sezione
dedicata del sito
Internet regionale:
liguria.agenziaentrate.it**

insieme per un fisco più equo

Il reclamo e la mediazione tributaria

Sugli atti notificati dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° aprile, **di valore non superiore a 20.000 euro**, che intendi impugnare, **devi presentare reclamo entro 60 giorni dalla notifica** (o trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, in caso di "silenzio—rifiuto) **alla Direzione Regionale o Provinciale** che ha emanato l'atto

- All'interno del reclamo puoi inserire una **proposta di mediazione**
- Se il reclamo è accettato in tutto in parte l'Agenzia annulla l'atto integralmente o parzialmente
- Se l'Agenzia non annulla l'atto, valuta la proposta di mediazione eventualmente presentata o può formulare a sua volta una proposta.
- Se viene raggiunto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, **le sanzioni sono ridotte al 40%**.
- Se il reclamo è respinto o la mediazione non si conclude, **il reclamo che hai presentato equivale al ricorso** e potrà essere depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale entro 30 giorni dall'infruttuoso decorso del termine di 90 giorni per la positiva conclusione del procedimento o - se anteriore - dalla comunicazione del diniego o accoglimento parziale

Quali atti si possono impugnare

- avviso di accertamento
- avviso di liquidazione
- provvedimento che irroga le sanzioni
- ruolo
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari purché di valore determinabile non superiore a 20.000 euro
- ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Ti serve aiuto?

E' stato istituito un gruppo di lavoro sulla mediazione tributaria. Potrai avere informazioni presso le Direzioni provinciali della Liguria

